

Città Metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV, Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Impianto</i>	<i>Industria lavorazioni carni</i>
<i>Localizzazione</i>	<i>Viale Cesare Fiorucci, 11 – 00040 Pomezia (Roma)</i>
<i>Gestore</i>	<i>CESARE FIORUCCI SPA - STABILIMENTO DI SANTA PALOMBA</i>
<i>Tipologia IPPC</i>	<i>6.4.b Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre il 75 tonn/giorno, ovvero materie prime vegetali con una capacità di prodotti finiti di oltre 300 tonn/giorno (valore medio su base trimestrale)</i>
<i>Classificazione NACE:</i>	<i>15.13 lavorazione e conservazione di carni e di prodotti a base di carni;</i>
<i>Classificazione NOSE-P:</i>	<i>105.03 fabbricazione di prodotti alimentari e bevande;</i>

**ALLEGATO TECNICO ALLA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE DI
CUI ALLA DD R.U. 5511 DEL 07/08/2012
ED ALLEGATO ALLA DD R.U. 1897/15**

(revisionato con DD R.U. 1897/15 dopo l'istanza di modifica non sostanziale dell'impianto presentata dalla società CESARE FIORUCCI SpA in data 10/03/2014 assunta con protocollo 32024 e successiva integrazione del 12/05/2014 prot. 60591 e della "Rettifica alla Modifica non Sostanziale dell'AIA" presentata in data 22/12/2014 assunta con protocollo 172893 del 23/12/2014)

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il Gestore dovrà:

entro 30 giorni dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma (d'ora in avanti Arpa), ai sensi del comma 1 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (fatte salve quelle di cui è già stata data comunicazione);

1. entro il 30 gennaio di ciascun anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa, autorità di controllo individuata dal comma 3 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
2. entro il 1° marzo di ogni anno in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e al Comune di Pomezia (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi all'autocontrollo dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove

tale copia non pervenisse la Città metropolitana di Roma Capitale è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;

3. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia della documentazione tecnica presentata per il rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (D.D. 5511 del 07.08.2012) sostituita dal presente provvedimento e copia della domanda di modifica non sostanziale del 10/03/2014 e della rettifica del 22/12/2014 con la relativa documentazione allegata;
4. **“entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp>”;**
5. mantenere il ciclo produttivo e le modalità gestionali conformi alle specifiche tecniche e alle previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale e nelle relative integrazioni (domanda di modifica non sostanziale del 10/03/2014 e rettifica del 22/12/2014), laddove non contrastino con le prescrizioni del presente provvedimento;
6. fornire, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 5 del D. Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo;
7. utilizzare i metodi di prelievo ed analisi per la verifica delle emissioni riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo, conformemente a quanto previsto nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005, negli Allegati IV e V del Decreto Interministeriale 24/04/2008 e per le emissioni in atmosfera anche da quanto prescritto dall'art. 271 comma 18, nella Parte V del D. Lgs. 152/2006; **in particolare, ove possibile, per le misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose non supera il valore limite di emissione ed indicare tali misure nei certificati analitici;**
8. **per i punti di emissione E11 ed E13, esonerati, ai sensi delle norme di attuazione del Piano di risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio dalla dotazione dello SME, il Gestore dovrà, comunque, mantenere in efficienza l'analizzatore in continuo di CO e O2 per la regolazione della combustione;**
9. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio presso lo stabilimento in formato elettronico e cartaceo per tutto il periodo di tempo in cui l'impianto è sottoposto ad A.I.A.;
10. **manutenere periodicamente l'identificazione dei punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera) secondo la codifica stabilita nella DD R.U. 5511 del 07/08/2012, delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti e aggiornare gli eventuali nuovi punti di emissione di cui dovrà essere effettuata la georeferenziazione ai fini dei relativi censimenti su base provinciale e regionale dandone comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale;**

11. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
12. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
13. adeguarsi ad eventuali modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione e comunicare eventuali variazioni societarie, del Rappresentante Legale e del Responsabile IPPC dell'impianto, **entro 30 giorni ai sensi dell'art. 29 nonies comma 4 del D.Lgs 152/06**;
14. informare tempestivamente la Città metropolitana di Roma Capitale ed Arpa dei risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/2006, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente;
15. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche all'impianto [come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 152/2006] alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa e al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Provincia (Autorità competente), ai sensi dell'articolo 29-nonies del D. Lgs. 152/2006. L'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis del D. Lgs. 152/06, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies del suddetto D.Lgs. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore dovrà inoltrare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;
16. corredare con apposita relazione che quantifichi le variazioni degli impatti sulle diverse matrici ambientali tutte le eventuali modifiche dell'impianto;
17. qualora intenda cessare l'attività, darne comunicazione alla Città metropolitana di Roma Capitale, al Comune e ad Arpa. La Città metropolitana di Roma Capitale, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana di Roma Capitale stessa, nonché al Comune ed all' Arpa, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
18. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività, ed eventualmente ripristinare il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
19. trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa eventuali cambiamenti riguardanti:
 - ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi;
 - procedure di definizione degli aspetti gestionali (controllo della documentazione e registrazioni, gestione della comunicazione, gestione della conformità, gestione delle verifiche ispettive periodiche);

- procedure contenenti i criteri operativi per la gestione degli impianti, delle apparecchiature suddivise per comparti ambientali e per processi;
- procedure contenenti le modalità di sorveglianza e monitoraggio dei criteri operativi e degli indicatori ambientali definiti;
- procedure per la gestione delle emergenze ambientali;

20. comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad ARPA, con almeno 15 giorni di anticipo, anche attraverso un cronoprogramma, le date indicative in cui intendono effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

21. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera, nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

Descrizione Impianto	Sigla emissione	Portata Massima Nm³/h	Temp. Massima (°C)	Altezza del camino dal suolo (m)	Sostanze Inquinanti	Valori limite mg/Nm³	Sistema di abbattimento
Produzione prosciutti arrosto	E1	2800	150	9	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 200 80 25	=
Produzione prosciutti arrosto	E2	2800	150	9	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 200 80 25	=
Produzione Wurstel	E3	9000	60	16	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	40 200 80 25	=
Produzioni di specialità stagionate	E4	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=
Produzioni di specialità stagionate	E5	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=

Produzioni di specialità stagionate	E6	4100	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=
Produzione prosciutti arrosto	E7	2500	85	9	Polveri totali SOV totali (COT)	120 25	=
Produzione prosciutti arrosto	E8	2500	85	9	Polveri totali SOV totali (COT)	120 25	=
Produzione prosciutti arrosto	E9	2500	85	9	Polveri totali SOV totali (COT)	120 25	=
Locale strutto per lavorazione sottoprodotti della produzione mortadelle	E10	19000	45	10	Polveri totali SOV totali (COT)	2,5 15	Abbattitore ad Umido
AT3 Centrale Termica	E11	15000	230	17	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossido di zolfo	5 120 250 35	
AT3 Centrale Termica alimentata a BTZ*	E11	15000	230	17	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossido di zolfo	40 80 400 1400	
AT3 Centrale Termica	E13	20600	175	17	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossido di zolfo	5 120 250 35	
AT3 Centrale Termica alimentata a BTZ*	E13	20600	175	17	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) Ossido di zolfo	40 80 400 1400	
Fase 4 produzione mortadelle	E15	1000	230	10	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	40 200 8 15	=
Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E16	2000	100	9	Polveri totali SOV totali (COT)	20 15	=
Fase 2 produzione prosciutti arrosto	E17	2000	100	9	Polveri totali SOV totali (COT)	20 15	=

Fase 2 produzione prosciutti arrostato	E18	2000	100	9	Polveri totali SOV totali (COT)	20 15	=
Fase 2 produzione prosciutti arrostato	E19	2000	100	9	Polveri totali SOV totali (COT)	20 15	=
Fase 6 produzione di specialità stagionate	E20	1700	40	33	Polveri totali Monossido carbonio (CO) Ossidi di azoto espressi come biossido di azoto (NO ₂) SOV totali (COT)	80 280 40 15	=

*(E11 e E13) alimentati 1 mese all'anno ad olio combustibile a basso tenore zolfo (BTZ)

22. entro tre mesi dal rilascio del presente atto il Gestore dovrà produrre un progetto con relativo cronoprogramma ai fini dell'adeguamento dei limiti di emissione di NO_x e CO per i punti E11 ed E13 a quanto previsto dal Piano di Attuazione del “Piano di Qualità dell’Aria” emanato dalla Regione Lazio con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;

23. le emissioni degli impianti di combustione devono attenersi alle seguenti prescrizioni: le bocche dei camini devono essere posti almeno ad un'altezza minima dal suolo come indicato nella seguente tabella:

Potenza	Altezza camino
≤ 3 MWt	7 m
> 3 ÷ ≤ 10 MWt	10 m
> 10 ÷ ≤ 30 MWt	17 m
> 30 ÷ ≤ 50 MWt	24 m
> 50 ÷ ≤ 100 MWt	30 m
> 100 ÷ ≤ 300MWt	50 m

24. i valori limite di emissione fissati nel Quadro Emissivo del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati;

25. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC.; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC.; la durata di ogni campionamento deve essere conforme alle norme UNICHIM e tale da assicurare la rappresentatività del campionamento stesso rispetto alla tipologia di emissione;

26. Il Gestore dovrà rispettare le prescrizioni riportate nel seguente quadro emissivo relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera, nei periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con

esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

27. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva;
28. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi conformemente alla norma UNI 10169:2001; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
29. i condotti di scarico devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è necessario che il punto di emissione degli impianti termici risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
30. il campionamento e le analisi di ogni emissione dovrà essere effettuato nelle più gravose condizioni di esercizio dei relativi impianti e con la periodicità indicata nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
31. i sistemi di trattamento/abbattimento degli inquinanti devono essere mantenuti in continua efficienza ed essere sottoposti alla periodica manutenzione in accordo con quanto riportato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
32. qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti, tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti stessi; tali avarie o malfunzionamenti devono essere comunicati entro 36 ore alla Città metropolitana di Roma Capitale, all'Arpa nonché al Sindaco del Comune. In particolare devono essere registrate le fermate degli impianti, riportando ora di fermata e di riavvio, motivazioni delle stesse ed eventuali interventi effettuati;
33. l'eventuale superamento dei valori limite delle emissioni in atmosfera dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune di Pomezia per i conseguenti atti del Sindaco, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) ed all'art. 50 del d.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) a tutela della salute pubblica;
34. sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcuna responsabilità del Comune di Pomezia per eventuali malfunzionamenti, incidenti o interferenze con altre attività, che possano procurare nocumento alla salute dei lavoratori, anche delle industrie circostanti, nonché della salute pubblica;
35. in caso di segnalazioni o esposti al riguardo da parte di terzi, il Comune di Pomezia, attraverso il settore Tutela dell'Ambiente, potrà avvalersi della Azienda Sanitaria Locale (ASL RM/H – Dist. H4) e dell'ARPA Lazio – Servizio Aria – Unità Emissioni, per i rilievi e le verifiche eventualmente necessari;

36. tutte le emissioni tecnicamente convogliabili (comma 1, art. 270 del D.Lgs 152/06), dovranno essere presidiate da un idoneo sistema d'aspirazione localizzato ed inviato all'esterno dell'ambiente di lavoro;
37. gli impianti dovranno essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino o vengano limitate le emissioni diffuse e fugitive dalle lavorazioni autorizzate;
38. per le emissioni poco significative, non soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale, dovranno essere rispettate le indicazioni previste nella relazione tecnica allegata alla domanda di AIA (ns prot. 48002 del 24/03/2011);

EMISSIONI IN ACQUA

39. gli scarichi idrici denominati SF1, SF2, SF3, SF4 e SF5 dovranno essere effettuati nel rispetto dei limiti indicati nella TAB 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del Dlgs 152/2006;
40. la verifica di conformità ai valori limite di emissione dovrà essere effettuata per mezzo di campagne di campionamento e analisi discontinue secondo la frequenza stabilita nel PMeC; i metodi analitici da utilizzare sono quelli definiti nel PMeC stesso;
41. non è consentita l'attivazione di nuovi scarichi se non autorizzati (D.Lgs 152/06 art. 124 c.1);
42. è vietata la diluizione dello scarico per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5, del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i;
43. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata;
44. è necessario mantenere in condizioni di accessibilità i pozzetti installati per il controllo degli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/06, art. 101 c. 3);
45. lo scarico delle acque reflue industriali comprendenti acque reflue domestiche SF1, dovrà rispettare il limite di 5.000 UFC/100ml per il parametro "escherichia coli";
46. i fanghi derivati dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della parte IV del Decreto Lgs 152/06 e del Decreto 99/92;
47. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
48. il Gestore deve operare in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 24 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio – D.C.R. n. 42 del 27/09/07;

49. devono essere presenti e mantenuti sempre efficienti e visibili, idonei strumenti per la misura dell'acqua prelevata e mantenuti in sicurezza i pozzetti contenenti i boccapozzi onde evitare l'ingresso di acqua superficiale;
50. la responsabilità degli scarichi di tutte le attività produttive ricomprese nel perimetro dell'attività Cesare Fiorucci e non afferenti direttamente alla stessa Società, che, come da contratti in essere, scaricano i reflui nel depuratore centralizzato, rimane in capo alla Cesare Fiorucci S.p.A.;
51. come da relazione idraulica agli atti del fascicolo, le opere idrauliche esistenti, relative agli scarichi dell'impianto che afferiscono al fosso delle Monachelle, con portata massima complessiva pari a circa 130 litri/secondo, non provocano nessuna riduzione significativa della sezione di scorrimento del fosso e pertanto tali devono permanere; qualsiasi modifica a tali opere dovrà essere comunicata alla Città metropolitana di Roma Capitale con almeno 6 mesi di anticipo prima di essere eseguita;
52. l'eventuale superamento dei valori limite delle concentrazioni di sostanze inquinanti nelle acque dovrà essere comunicato tempestivamente al Comune di Pomezia, per i conseguenti atti del Sindaco, di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) ed all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) a tutela della salute pubblica;
53. sono fatti salvi i diritti di terzi, senza alcuna responsabilità del Comune di Pomezia per eventuali malfunzionamenti o anomalie delle reti, dei sistemi di depurazione o degli impianti di trattamento delle acque, che possano procurare nocimento alla salute pubblica in relazione allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti nelle acque superficiali;
54. in caso di segnalazioni o esposti al riguardo da parte di terzi, il Comune di Pomezia, attraverso il settore Tutela dell'Ambiente, potrà avvalersi della Azienda Sanitaria Locale (ASL RM/H – Dist. H4) e dell'ARPA Lazio – Servizio Risorse Idriche e Naturali – Unità Acque superficiali e sotterranee, per i rilievi, i campionamenti e le verifiche eventualmente necessari;

CONDIZIONI DIVERSE DAL NORMALE ESERCIZIO

55. nel caso di malfunzionamenti o avarie degli impianti di trattamento delle emissioni in acqua o in aria, il Gestore deve adottare procedure volte a evitare fenomeni di inquinamento e permettere un tempestivo ripristino della conformità;

EMISSIONI SONORE

56. la società dovrà rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Pomezia, e riportati nelle tabelle B e C che seguono:

TABELLA A: classificazione del territorio comunale

CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni
-----------------	---

TABELLA B: valori limite di emissione - Leq in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
V	65	55

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB (A)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
V	70	60

57. il Gestore dovrà effettuare le campagne di misura con la frequenza stabilita nel piano di monitoraggio e controllo, nonché in occasione della presentazione dell'istanza di rinnovo della presente autorizzazione e ogni qual volta intervengano modifiche, nell'assetto impiantistico e/o nel ciclo produttivo, tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC;
58. le campagne di rilievi acustici devono rilevare i livelli sonori emessi, con misure presso i ricettori sensibili (abitazioni più prossime all'insediamento), durante il funzionamento alla massima potenzialità dell'impianto. In particolare effettuare un monitoraggio dei livelli di rumorosità, da realizzarsi secondo le specifiche del D.M. 31 gennaio 2005, finalizzato alla verifica di conformità ai valori limite fissati dalla legislazione, espressi in termini di livello continuo equivalente LAeq e diversificati per i tempi di riferimento diurno e notturno;
59. per mantenere livelli acustici accettabili presso i ricettori presenti nell'area limitrofa si prescrive una scrupolosa verifica riguardo la manutenzione ordinaria e/o straordinaria su elementi impiantistici fissi e mobili, macchinari, giunti, manicotti, supporti vibranti ecc.. provvedendo quando necessario alle eventuali sostituzioni degli stessi;
60. gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento per la durata dell'atto autorizzativo, a disposizione degli Organi di controllo, qualora i livelli sonori rilevati durante le summenzionate campagne di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal quadro emissivo di riferimento, l'impresa dovrà elaborare e trasmettere alla Città metropolitana di Roma Capitale e ad Arpa un piano di interventi che consentano di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;

RIFIUTI

61. il Gestore deve evitare per quanto possibile la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
62. il Gestore deve verificare, con cadenza biennale, la corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo ed assicurare la regolare tenuta dei registri di carico e scarico previsti dal Decreto Ministero Ambiente 10/04/1998 n. 148;

63. la capacità totale dei rifiuti gestiti in modalità di deposito temporaneo dovrà essere effettuata conformemente a quanto previsto dall'art. 183 comma 1 lettera m. del d.lgs 152/06;
64. in linea generale le aree per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere opportunamente identificate e contrassegnate per una rapida individuazione al fine di renderne nota la natura e la pericolosità dei rifiuti stoccati, con targhe ben visibili sia per dimensione che per collocazione; le stesse dovranno riportare la natura dei rifiuti espressa secondo gli opportuni codici C.E.R. allo scopo di distinguerli dalla materie prime presenti nell'impianto stesso; **i rifiuti pericolosi dovranno essere stoccati ed identificati separatamente dai rifiuti non pericolosi**; qualora nel corso di validità dell'autorizzazione il Gestore intenda attivare nuove aree di deposito temporaneo, dovrà darne comunicazione alla Provincia e ad Arpa;
65. le operazioni di stoccaggio e movimentazione dei rifiuti devono essere condotte in modo da prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori;
66. le sottoaree di stoccaggio devono essere realizzate in modo da impedire che eventuali perdite possano defluire sul/nel suolo in corpi idrici superficiali e/o profondi; a tale scopo le aree di deposito dei rifiuti devono essere dotate di pavimentazione impermeabile idonea a convogliare gli eventuali spandimenti che dovranno essere inviati ad apposito trattamento;
67. i rifiuti liquidi devono essere depositati in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antitraboccamento, o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello, e di contenimento. Qualora siano presenti tubazioni di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
68. il Gestore dovrà provvedere alla classificazione dei rifiuti prodotti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 184 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i. e in particolare dovrà effettuare la classificazione dei rifiuti prodotti dall'esercizio dell'impianto ad ogni variazione significativa del processo produttivo e almeno una volta all'anno per tutti i rifiuti individuati con "*voci a specchio*"; l'attribuzione del codice CER ai rifiuti prodotti deve essere effettuata secondo quanto riportato nell'allegato D alla Parte Quarta del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.. In relazione al destino dei rifiuti, il Gestore dovrà verificare tutte le condizioni per il corretto avvio a recupero e/o a smaltimento degli stessi. Dovrà assicurare altresì la regolare tenuta dei registri di carico e scarico rifiuti previsti dall'art. 190 del decreto legislativo 152/06 e s.m.i.;
69. gli eventuali recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto e devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti la natura dei rifiuti stessi. Tali recipienti devono essere provvisti sia di idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
70. la gestione dei rifiuti deve avvenire in modo tale da preservare i contenitori dall'azione degli agenti atmosferici e da impedire che eventuali perdite possano defluire in corpi

recettori superficiali e/o profondi (in particolare sul terreno, in pozzi per acqua, pozzi perdenti, caditoie a servizio della rete di raccolta acque meteoriche);

71. gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;
72. i materiali in uscita da ciascuna attività devono essere opportunamente qualificati come rifiuti, sottoprodotti o prodotti finiti. In particolare i sottoprodotti dovranno essere identificati in accordo all'art. 183, comma 1, lettera n) del d.lgs 152/06;
73. considerato che gli scarti di lavorazione sono esclusi dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, gli stessi non rientrano nella vigente AIA. La gestione e la regolamentazione degli scarti di lavorazione è rimandata a quanto disposto dal Regolamento CEE 1069/2009. recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. La società dovrà provvedere a limitare le emissioni odorigene durante la gestione degli scarti di lavorazione. Lo stoccaggio dei sottoprodotti è consentito unicamente in apposite celle frigorifere appositamente individuate;
74. la Società Cesare Fiorucci risulta autorizzata con atto del Commissario straordinario prot. 41368/2006, all'impiego di kg 1.900 di gas tossico ammoniaca da destinare ad uso fluidi frigorigeno negli impianti di produzione del freddo presso lo stabilimento, che sono stati aggiunti agli originari kg 2.000 già autorizzati con atto del Sindaco di Pomezia in data 10.05.1993. Si rimanda, pertanto, a tale autorizzazione, secondo cuiomissis*"la validità della presente autorizzazione è connessa all'assenza di variazioni nell'esercizio dell'attività ed è soggetta a revisione quinquennale da parte della competente Azienda Sanitaria Locale"*omissis;

CONSUMO RISORSE IDRICHE, SUOLO ED ACQUE SOTTERRANEE

75. il gestore dovrà assicurare la gestione delle aree di piazzale che dovranno essere adeguatamente impermeabilizzate, in modo da evitare qualsiasi pericolo di immissione di sostanze inquinanti nel sottosuolo;
76. il gestore dovrà assicurare la corretta gestione delle aree in cui sono ubicati i pozzi evitando qualsiasi contaminazione da acque superficiali;
77. **il Gestore dovrà, entro sei mesi dalla comunicazione di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale, presentare un piano per effettuare entro i successivi 12 mesi e, successivamente, ogni 5 anni per le acque sotterranee ed ogni 10 anni per il suolo, l'analisi delle sostanze indicate all'allegato 5 alla parte IV del D.Lgs 152/06;**

ODORI

78. in considerazione del potenziale impatto odorigeno delle emissioni, la società dovrà determinare la concentrazione di odore prodotta dallo stabilimento con particolare riferimento al depuratore. **Le misure dovranno essere ripetute con periodicità quinquennale.** L'autorità competente si riserva di chiedere la caratterizzazione chimica qualitativa e quantitativa delle sostanze odorigene aerodisperse nell'ambiente. Il

monitoraggio deve essere fatto nel periodo estivo e può essere effettuato anche con tecniche di campionamento di tipo passivo. Nel caso in cui le concentrazioni di sostanze odorigene raggiungono valori tali da determinare comprovate operazioni di disturbo per la popolazione esposta, l'azienda dovrà presentare un progetto indicante idonee misure di compensazione;

ENERGIA

79. il gestore dovrà verificare il rendimento complessivo degli impianti di produzione di energia termica gestiti direttamente, con cadenza annuale registrando i dati risultanti,
80. il gestore dovrà assicurare, attraverso i contratti di servizio che lo legano al gestore dell'impianto termico gestito dalla Società SAMPOL, opportuni controlli sul rispetto di tali contratti e che le attività dell'impianto termico siano gestite in un'ottica di migliori tecniche disponibili e nel rispetto della specifica autorizzazione alla costruzione ed esercizio di cui alla DD R.U. 2088 del 07/05/2013;

PRESCRIZIONI PER I CONTROLLI PROGRAMMATI

81. ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3 del D. Lgs. 152/2006, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
82. Arpa potrà definire, anche su istanza motivata del Gestore, modifiche alle modalità attuative del P. M. e C., al fine di garantire l'efficacia ai fini del monitoraggio delle azioni di autocontrollo;
83. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dagli artt. 29 bis e successivi del decreto legislativo 03 aprile 2006n. 152" e s.m.i.;
84. il Gestore dovrà versare, secondo le modalità previste dall'articolo 6 del Decreto 24/04/2008, le tariffe relative alle attività di controllo programmato;
85. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio dovrà :
 - a. verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore (punto 2 del presente Allegato Tecnico) individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Provincia;
 - b. accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
 - c. effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel piano di monitoraggio e controllo comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006.